



Documento di seduta

A9-0020/2024

1.2.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari (COM(2023)0221 – C9-0152/2023 – 2023/0126(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Tiemo Wölken

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	4
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	20
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	21
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	22
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	23

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari
(COM(2023)0221 – C9-0152/2023 – 2023/0126(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0221),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0152/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0020/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Tale circostanza determina una protezione insufficiente che penalizza la ricerca fitosanitaria e la competitività in questo settore.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Una delle condizioni per il rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo **in base alla** descrizione del brevetto alla data di deposito. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che la sostanza attiva del prodotto sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni. Oppure, nel caso di un preparato, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuna delle sue sostanze attive sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni, purché **ciascuna di esse** sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto.

Emendamento

(17) Una delle condizioni per il rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo **alla luce della** descrizione **e dei disegni** del brevetto, **in base alle conoscenze generali di detta persona nel settore pertinente e allo stato dell'arte** alla data di deposito **o di priorità del brevetto di base**. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che la sostanza attiva del prodotto sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni oppure, nel caso di un preparato, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuna delle sue sostanze attive sia esplicitamente identificata nelle rivendicazioni, purché **ciascun principio attivo** sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto **sulla base dello stato dell'arte alla data di deposito o alla data di priorità del brevetto di base**.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista

Emendamento

(18) Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi, equivalenti al prodotto da un punto di vista

fitosanitario non siano già stati oggetto di un certificato precedente, ***da soli o in combinazione con uno o più principi attivi aggiuntivi***, per la stessa applicazione o per un'applicazione diversa.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'esame di una domanda di certificato unitario dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, è opportuno stabilire criteri adeguati in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interesse.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Dopo il completamento dell'esame di una domanda di certificato unitario e

fitosanitario non siano già stati oggetto di un certificato precedente per la stessa applicazione o per un'applicazione diversa.

Emendamento

(25) L'esame di una domanda di certificato unitario dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari ***e brevetti connessi***, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, ***l'Ufficio e le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che gli esaminatori designati possiedano le competenze pertinenti ed esperienza sufficiente nella valutazione di certificati protettivi complementari***. È opportuno stabilire criteri ***aggiuntivi*** adeguati in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interesse.

dopo la scadenza dei termini di ricorso e di opposizione, o, se del caso, dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio dovrebbe dare attuazione al parere d'esame rilasciando un certificato unitario o respingendo la domanda, a seconda dei casi.

dopo la scadenza dei termini di ricorso e di opposizione, o, se del caso, dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio dovrebbe dare attuazione **senza indebito ritardo** al parere d'esame rilasciando un certificato unitario o respingendo la domanda, a seconda dei casi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Qualora il richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente la designazione di altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati nazionali può essere presentato un ricorso comune.

Emendamento

(29) **Per salvaguardare i diritti procedurali e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso**, qualora il richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente la designazione di altri Stati membri ai fini del rilascio di certificati nazionali può essere presentato un ricorso comune.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Nel nominare i membri delle

Emendamento

(30) Nel nominare i membri delle

commissioni di ricorso relative alle domande di certificati unitari, si dovrebbe tenere conto della loro *precedente* esperienza in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti.

commissioni di ricorso relative alle domande di certificati unitari, si dovrebbe tenere conto della loro *pertinente competenza, della loro indipendenza e della sufficiente* esperienza *precedente* in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) "economicamente collegato": in relazione a titolari diversi di due o più brevetti di base che proteggono lo stesso prodotto, un titolare controlla, direttamente o indirettamente attraverso uno o più intermediari, è controllato da un altro titolare o è soggetto a un controllo comune con un altro titolare.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata un'autorizzazione, in vigore, all'immissione sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;

(b) per il prodotto, in quanto prodotto fitosanitario, è stata rilasciata un'autorizzazione, in vigore, all'immissione sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 *in almeno uno degli Stati membri in cui tale brevetto di base ha effetto unitario;*

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora siano pendenti, in un determinato Stato membro, due o più domande di certificati, siano esse nazionali o centralizzate, o domande di certificati unitari, riguardanti lo stesso prodotto e presentate da due o più titolari di brevetti differenti, un'autorità nazionale competente o l'Ufficio, a seconda dei casi, può rilasciare un certificato o un certificato unitario per tale prodotto a ciascuno di tali titolari, purché essi non siano economicamente collegati.

Emendamento

Qualora siano pendenti, in un determinato Stato membro, due o più domande di certificati, siano esse nazionali o centralizzate, o domande di certificati unitari, riguardanti lo stesso prodotto e presentate da due o più titolari di brevetti differenti, un'autorità nazionale competente o l'Ufficio, a seconda dei casi, può rilasciare un certificato o un certificato unitario per tale prodotto a ciascuno di tali titolari, purché essi non siano economicamente collegati. ***Il medesimo principio si applica, mutatis mutandis, alle domande presentate dal titolare in relazione allo stesso prodotto per cui sono stati precedentemente rilasciati uno o più certificati o certificati unitari ad altri diversi titolari di brevetti diversi.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) se del caso, il consenso del terzo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma unico

Testo della Commissione

Emendamento

Se la domanda di certificato unitario è conforme all'articolo 11, paragrafo 1, l'Ufficio la pubblica nel registro.

Se la domanda di certificato unitario è conforme all'articolo 11, paragrafo 1, l'Ufficio la pubblica nel registro ***senza indebito ritardo.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Ufficio valuta la domanda sulla base di tutte le condizioni di cui all'articolo 3, **paragrafo 1**, per tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

Emendamento

1. L'Ufficio valuta la domanda sulla base di tutte le condizioni di cui all'articolo 3 per tutti gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3, paragrafo 1, per ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato positivo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente.

Emendamento

2. Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3 **e all'articolo 6**, paragrafo 2, per ciascuno degli Stati membri di cui al paragrafo 1, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato positivo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente **e lo pubblica nel registro senza indebito ritardo**.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3, paragrafo 1, per uno o più di tali Stati membri, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato negativo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente.

Emendamento

3. Qualora la domanda di certificato unitario e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3 **e all'articolo 6**, paragrafo 2, per uno o più di tali Stati membri, l'Ufficio emette un parere d'esame motivato negativo in relazione al rilascio di un certificato unitario. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente **e lo pubblica nel registro senza indebito ritardo**.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) qualsiasi elemento di prova invocato dall'opponente a sostegno dell'opposizione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e ***ne informa l'opponente***, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1.

6. Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e ***comunica all'opponente la sua decisione e la motivazione alla base di quest'ultima***, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Nei casi in cui siano state presentate più opposizioni contro un parere d'esame, l'Ufficio tratta congiuntamente le opposizioni e adotta un'unica decisione per tutte le opposizioni depositate.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo.

Emendamento

10. L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione, ***inclusa una motivazione dettagliata della stessa***, entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione e l'Ufficio lo menziona nel registro.

Emendamento

11. Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione ***e comunica la sua decisione all'opponente*** e l'Ufficio lo menziona nel registro.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. È garantita la piena trasparenza per tutta la durata della procedura di opposizione, che è aperta, ove possibile, alla partecipazione del pubblico.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande di certificati unitari.

Emendamento

1. Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande di certificati unitari ***sulla base delle pertinenti competenze e della sufficiente esperienza richiesta per la procedura d'esame centralizzata.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti;*

Emendamento

(a) ***competenze pertinenti e sufficiente esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari, garantendo in particolare che almeno uno degli esaminatori abbia come minimo cinque anni di esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari;***

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) ove possibile, l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) il fatto che non vi sia **più di un** esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento [COM(2023) 223].

Emendamento

(c) il fatto che non vi sia **alcun** esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento [COM(2023) 231].

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Scaduto il termine per la presentazione di un ricorso o di un'opposizione senza che siano stati presentati alcun ricorso o alcuna opposizione, o dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio adotta una delle decisioni seguenti:

Emendamento

Scaduto il termine per la presentazione di un ricorso o di un'opposizione senza che siano stati presentati alcun ricorso o alcuna opposizione, o dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio adotta **senza indebito ritardo** una delle decisioni seguenti:

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'Ufficio informa senza indebito ritardo il richiedente della decisione adottata.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) se è stato rilasciato in contrasto con l'articolo 3;

Emendamento

(a) se è stato rilasciato in contrasto con l'articolo 3 **e l'articolo 6, paragrafo 2;**

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. Il certificato unitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento ***nella misura in cui tale certificato sia stato dichiarato nullo.***

Emendamento

12. ***Nella misura in cui sia stato dichiarato nullo,*** il certificato unitario è considerato fin dall'inizio privo degli effetti di cui al presente regolamento.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro ***quattro*** mesi dalla data di notifica della decisione è presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso.

Emendamento

3. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro ***tre*** mesi dalla data di notifica della decisione è presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso, ***incluse le prove a sostegno di tali motivi.***

L'eventuale risposta è presentata per iscritto entro tre mesi dalla data di deposito della dichiarazione contenente i motivi del ricorso. L'Ufficio stabilisce, se del caso, la data della procedura orale entro tre mesi dal deposito della risposta o entro sei mesi dal deposito della dichiarazione dei motivi del ricorso, a seconda di quale circostanza si verifichi prima. L'Ufficio emette una decisione scritta entro tre mesi dalla data dell'audizione orale o del deposito della risposta alla dichiarazione contenente i motivi del ricorso, a seconda del caso.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se un ricorso dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame, la decisione delle commissioni **può annullare o riformare** il parere.

Emendamento

5. Se un ricorso dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame, la decisione delle commissioni **annulla o riforma** il parere.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I membri delle commissioni di ricorso in materia di certificati unitari sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

Emendamento

4. I membri delle commissioni di ricorso in materia di certificati unitari sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. ***In fase di nomina dei membri delle commissioni di ricorso in materia di domande di certificati unitari, è presa in debita considerazione la loro esperienza precedente in questioni concernenti il diritto brevettuale o i certificati protettivi complementari.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. L'articolo 166, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 2017/1001 si applica alle commissioni di ricorso nelle questioni riguardanti i certificati unitari.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le comunicazioni destinate all'Ufficio **possono essere** effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni **possono** essere presentate per via elettronica.

Emendamento

1. Le comunicazioni destinate all'Ufficio **sono** effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni **devono** essere presentate per via elettronica.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

(i) la data e **una sintesi del** parere d'esame dell'Ufficio per ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario;

Emendamento

(i) la data e **il** parere d'esame dell'Ufficio per ciascuno degli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario;

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

(k) se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione e l'esito del procedimento di opposizione, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto;

Emendamento

(k) se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione, **il suo status** e l'esito del procedimento di opposizione, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

(1) se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto;

Emendamento

(1) se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso, ***il suo status*** e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, ove opportuno, una sintesi del parere d'esame riveduto;

Emendamento 38

**Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.

Emendamento

3. L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. ***In caso di convocazione di un perito, l'Ufficio o il panel competente, a seconda del caso, verifica che non sussistano conflitti di interessi.*** Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 51 – comma unico**

Testo della Commissione

Entro il **xxxxxx** [**OP**: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento

Entro il ... [**GU**: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento ***e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. Nell'ambito di tale valutazione, la Commissione esamina la fattibilità e i vantaggi dell'istituzione di una procedura di autorizzazione***

*centralizzata per i prodotti fitosanitari
facente capo all'Autorità europea per la
sicurezza alimentare.*

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'articolo 8 dell'allegato I del regolamento, il relatore dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
CropLife Europe
Verband der Chemischen Industrie e.V.

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore.

29.6.2023

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

On. Adrián Vázquez Lázara
Presidente
Commissione giuridica
BRUXELLES

Ref.: IPOL-COM-AGRI D(2023)23992

Oggetto: Parere sulle proposte di regolamento della Commissione sul certificato protettivo complementare unitario e sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (COM(2023)0221 – C9-0152/2023 – 2023/126(COD)) e (COM(2023)0223 – C9-0149/2023 – 2023/128(COD))

Signor Presidente,

Le scrivo con riferimento alle proposte di regolamento della Commissione sul certificato protettivo complementare unitario [2023/0126(COD)] e sul certificato protettivo complementare [2023/0128(COD)] per i prodotti fitosanitari.

I coordinatori della commissione AGRI hanno esaminato la questione nella riunione del 23 maggio, osservando che le proposte sono intese a integrare il sistema brevettuale unitario e non modificherebbero in modo sostanziale il regime vigente per il certificato protettivo complementare.

I certificati protettivi complementari unitari costituiscono uno strumento importante per tale tipo di prodotti e per promuovere l'innovazione. Dall'adozione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono state approvate solo pochissime sostanze, mentre un numero sempre maggiore di sostanze hanno perso l'approvazione, il che lascia agli agricoltori meno strumenti per conseguire gli obiettivi dell'Unione. Esortiamo la commissione giuridica a tenere conto della situazione degli agricoltori.

Di conseguenza, i coordinatori hanno raccomandato di non esprimere un parere sulle proposte legislative di cui sopra e di trasmettere tale posizione.

La commissione AGRI ha approvato tale raccomandazione nella riunione del 6 luglio 2023.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Norbert Lins

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Certificato complementare di protezione unitario per i prodotti fitosanitari	
Riferimenti	COM(2023)0221 – C9-0152/2023 – 2023/0126(COD)	
Presentazione della proposta al PE	27.4.2023	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 11.9.2023	
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ENVI 11.9.2023	AGRI 11.9.2023
Pareri non espressi Decisione	ENVI 17.7.2023	
Relatori Nomina	Tiedo Wölken 19.7.2023	
Esame in commissione	7.11.2023	29.11.2023
Approvazione	24.1.2024	
Esito della votazione finale	+: 20	–: 0
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Ibán García Del Blanco, Virginie Joron, Pierre Karleskind, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiedo Wölken	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Pascal Durand, Angelika Niebler, Witold Pahl, Nacho Sánchez Amor	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Benoît Biteau, Christian Ehler	
Deposito	1.2.2024	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

20	+
ECR	Raffaele Stancanelli
ID	Virginie Joron, Gilles Lebreton
NI	Sabrina Pignedoli
PPE	Pascal Arimont, Christian Ehler, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann
Renew	Ilana Cicurel, Pierre Karleskind, Jana Toom, Adrián Vázquez Lázara
S&D	Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor
Verts/ALE	Benoît Biteau, Sergey Lagodinsky

0	-

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti